

Circolare informativa per la clientela 1/2024

A tutti i Signori CLIENTI

Loro PEC

OGGETTO: Il concordato preventivo biennale: informativa aggiornata con il D.Lgs. n. 108/2024 e acquisizione dati e consenso

Il nuovo concordato preventivo biennale (CPB) è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e Fisco **per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.**

L'accesso al nuovo concordato preventivo biennale è **facoltativo**.

Sono previsti trattamenti premiali per chi accetterà la proposta.

Sotto il profilo soggettivo, **possono accedere** al concordato preventivo biennale **i soggetti che applicano gli ISA e i contribuenti in regime forfetario (questi ultimi vedranno però il concordato preventivo limitato alla sola annualità 2024).**

Sono **espressamente esclusi** i contribuenti che:

- pur essendone obbligati, non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
- sono stati condannati per reati tributari commessi nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
- con riferimento al periodo d'imposta 2023 presentano debiti tributari di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. I debiti inclusi in sospensione o rateazione non rientrano nel limite.

In ogni caso, il reddito concordato non potrà essere inferiore a 2.000,00 euro.

Per il primo anno di applicazione, l'adesione al concordato preventivo biennale coincide con il termine previsto per l'invio delle dichiarazioni dei redditi, fissato al 31 ottobre.

L'accettazione della proposta comporterà per il contribuente il fatto di dover assoggettare ad IRPEF/IRES ed eventualmente ad IRAP i redditi preconcordati. Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con l'Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali.

L'IVA è espressamente esclusa dal concordato preventivo e dovrà quindi essere gestita e versata secondo le consuete modalità.

Il concordato preventivo produce effetti anche nella sfera previdenziale INPS, quindi per la contribuzione dovuta da artigiani e commercianti o per gli iscritti alla gestione separata, rispetto ai quali il reddito concordato ha piena rilevanza anche ai fini contributivi; il contribuente può versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato.

I contribuenti che decidono di aderire alla proposta di concordato dovranno inoltre sempre e comunque adempiere agli obblighi previsti dalle normative, tra cui conservazione delle fatture, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, adempimento degli obblighi in qualità di sostituto d'imposta, ecc.

Il concordato **cessa di produrre effetti** a partire dal periodo d'imposta quando si verificano determinati eventi; in particolare:

- se durante il biennio oggetto di concordato si sia **modificata l'attività** rispetto a quella esercitata nel 2023 e, si applichi un medesimo ISA diverso;
- se sia cessata l'attività;
- se il soggetto sia stato interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento o modifiche della compagine sociale per società di persone e associazioni professionali;
- se si verificano circostanze eccezionali per cui si realizzano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi eccedenti la misura del 30%, rispetto a quelli oggetto del concordato.

Sono altresì previste **cause di decadenza**, che riguardano entrambi i periodi d'imposta oggetto di concordato, a prescindere da quando è avvenuta la violazione. In sintesi:

- accertamento di attività non dichiarate o inesistenza/indeducibilità di passività dichiarate superiori al 30% del dichiarato, relativamente ai periodi d'imposta 2023-2025;
- presentazione di una dichiarazione integrativa del modello Redditi 2024;
- verificarsi di una causa di esclusione;
- omesso versamento delle imposte concordate;
- violazioni di non lieve entità, tra cui:
- constatazione di violazioni che integrano reati tributari relativamente ai periodi d'imposta oggetto del concordato;
- comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato per un importo superiore al 30%;
- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP, sostituto d'imposta e/o IVA relativamente ai periodi d'imposta oggetto del concordato;
- violazioni relative all'invio dei corrispettivi telematici o all'emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi nei periodi d'imposta oggetto del concordato;

- sottrazione all'ispezione e alla verifica di documenti contabili obbligatori, ovvero altri documenti, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza, relativi ai periodi d'imposta oggetto del concordato;
- omessa installazione o manomissione degli apparecchi per l'emissione degli scontrini fiscali e manomissione dei registratori telematici, nei periodi d'imposta oggetto del concordato.

Per i **periodi d'imposta oggetto di concordato**, ai contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle Entrate, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale ottenuto, sono riconosciuti i **benefici fiscali** previsti per i soggetti ISA che ottengono un voto pari a 10 e quindi:

- a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;
- b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
- c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'art. 39, primo comma, lett. d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'art. 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'art. 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Inoltre, nei periodi d'imposta oggetto di concordato i **contribuenti aderenti non potranno essere sottoposti agli accertamenti**, di cui all'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 (accertamento induttivo), pur permanendo la possibilità che i medesimi soggetti siano oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.

Per i **contribuenti in regime forfetario la norma ha carattere sperimentale e prevede che la proposta di concordato non sia biennale, ma riguardi solo il periodo d'imposta 2024**. I contribuenti forfetari avranno quindi l'opportunità di effettuare una scelta (entro il 31 ottobre 2024) limitata al 2024 e con a disposizione i dati a consuntivo di gran parte dell'anno stesso.

La valutazione se aderire o meno al concordato andrà effettuata con molta attenzione e tenendo in considerazione diversi aspetti; l'eventuale risparmio o aggravio di imposte è solo uno degli elementi da valutare.

Siamo a disposizione per assistervi nella analisi di convenienza tra l'offerta ricevuta e le vostre previsioni, anche in diversi scenari.

Trattandosi di una Vostra scelta e non rientrando, per il suo carattere di novità, nel mandato che ci avete già conferito, necessitiamo però di precise indicazioni su come procedere.

Vi invitiamo pertanto a compilare e sottoscrivere il modulo che segue.

Se lo studio non riceve il modulo allegato, con la scelta effettuata, entro il termine del 21/10/2024, non si procederà alla compilazione del modello di adesione, ritenendo il contribuente non interessato alla proposta di adesione.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti

Studio associato Marchesano Alfieri